

REGOLAMENTO DIDATTICO
Accademia di Belle Arti L.R. "ACME" di Milano

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Strutture didattiche
- Art. 3 Titoli
- Art. 4 Corsi
- Art. 5 Obiettivi e attività formative qualificanti dei corsi
- Art. 6 Offerta Formativa
- Art. 7 Crediti Formativi Accademici
- Art. 8 Dipartimenti
- Art. 9 Consiglio dei Coordinatori di Dipartimento
- Art. 10 Scuole
- Art. 11 Istituzione, attivazione e disattivazione di strutture didattiche
- Art. 12 Regolamento dei corsi di studio
- Art. 13 Ammissione ai corsi di studio
- Art. 14 Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello
- Art. 15 Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello
- Art. 16 Corsi di Specializzazione
- Art. 17 Corsi di Formazione alla ricerca
- Art. 18 Corsi di Perfezionamento o Master
- Art. 19 Frequenza dei corsi
- Art. 20 Periodi di studio all'estero
- Art. 21 Ammissione ai corsi singoli
- Art. 22 Corsi inter-scuole
- Art. 23 Attività formative autogestite dagli studenti
- Art. 24 Calendario didattico
- Art. 25 Manifesto degli studi
- Art. 26 Insegnamenti
- Art. 27 Esami e verifiche
- Art. 28 Prova finale di diploma
- Art. 29 Iscrizione ai corsi
- Art. 30 Corsi di formazione, attività stagistiche e seminari
- Art. 31 Attività di tirocinio post-diploma
- Art. 32 Tutorato
- Art. 33 Docenti
- Art. 34 Modalità di copertura degli insegnamenti
- Art. 35 Incentivazione dei docenti
- Art. 36 Incompatibilità
- Art. 37 Studenti
- Art. 38 Studenti stranieri
- Art. 39 Mobilità studentesca
- Art. 40 Passaggi di corso
- Art. 41 Riconoscimento degli studi pregressi
- Art. 42 Sospensione e interruzione temporanea degli studi
- Art. 43 Rinuncia agli studi
- Art. 44 Decadenza della qualifica di studente
- Art. 45 Comunicazione e pubblicità
- Art. 46 Revisione del regolamento
- Art. 47 Norme transitorie e finali

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento didattico definisce e disciplina gli ordinamenti dei corsi di studio dell'Accademia di Belle Arti L.R. "ACME" di Milano - di seguito denominata "Accademia"-, per il conseguimento dei titoli accademici aventi valore legale di cui all'art. 2, comma 5, della Legge 508/1999, nonché la carriera accademica degli studenti.
2. Il presente Regolamento detta norme nelle materie di cui al comma precedente nel rispetto della normativa di legge inerente lo stato giuridico del personale docente stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, nonché in conformità alle disposizioni della legge 21.12.1999, n. 508, modificata dal D.L. 25.09.2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.11. 2002, n. 268, del D.P.R. 08.07.2005, n. 212, dei conseguenti decreti ministeriali e dello Statuto dell'Accademia.

Art. 2 Strutture didattiche

1. Le strutture didattiche di cui si avvale l'Accademia sono le seguenti:
 - a) I Dipartimenti
 - b) Le Scuole
 - c) I Corsi
2. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - a) per Dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
 - b) per Scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
 - c) per Corsi: i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento o master.
3. Ciascun Dipartimento e ciascuna Scuola sono rappresentate da un Coordinatore, eletto tra i docenti della struttura didattica interessata e nominato con Decreto del Direttore. Il Coordinatore dura in carica 3 anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
4. Il funzionamento dei Corsi di studio è disciplinato dai relativi regolamenti.
5. Le modifiche all'ordinamento delle strutture didattiche sono deliberate, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto, dal Consiglio Accademico, sentiti i Coordinatori delle strutture didattiche competenti.

Art. 3 Titoli

1. L'Accademia rilascia i seguenti titoli:
 - a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
 - b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
 - c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
 - d) diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca, conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente;

- e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento.
2. I titoli conseguiti al termine dei corsi dello stesso livello, nell'ambito della stessa scuola, hanno identico valore legale.
3. Sulla base di apposite convenzioni, l'Accademia può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.
4. Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti.

Art. 4 Corsi

1. L'Accademia organizza, ai sensi dell'art. 3 del DPR 212/2005, i seguenti corsi diretti al conseguimento di titolo di studio avente valore legale:
 - a) corsi di diploma accademico di I livello
 - b) corsi di diploma accademico di II livello
 - c) corsi di specializzazione
 - d) corsi di formazione alla ricerca
 - e) corsi di perfezionamento o master
2. Il corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.
3. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.
4. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici, individuati con il decreto del Ministro di cui all'articolo 6 del D.P.R. 08.07.2005, n. 212.
5. Il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca universitario.
6. Il corso di perfezionamento o master risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.
7. I Corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico, finalizzati alla formazione dei docenti della scuola secondaria sono disciplinati secondo quanto previsto dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53, e dai relativi decreti attuativi della delega.
8. E' compito del Consiglio accademico assumere le iniziative necessarie ad adeguare l'offerta didattica dell'Istituzione, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici in ambito nazionale e internazionale, nonché delle esigenze sociali e della richiesta di qualificazione professionale del territorio di appartenenza. A tal fine, il Consiglio accademico, previo parere del Nucleo di valutazione, assicura con regolare periodicità, in base ad un sistema di valutazione interna delle attività didattiche preventivamente definito da un apposito Regolamento, la revisione dell'elenco dei Corsi di studi attivati dall'Istituzione e la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi.

Art. 5 Obiettivi e attività formative qualificanti dei corsi

1. Con decreto del Ministro, sentito il CNAM, è individuato il 60 per cento dei crediti formativi necessari per ciascun corso, conseguiti nelle attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a) attività formative relative alla formazione di base;
 - b) attività formative caratterizzanti la scuola e il livello del corso.
2. Oltre alle attività di cui al comma 1, i corsi prevedono:
 - a) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e, con riferimento al diploma accademico, alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
 - b) attività formative ulteriori, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare.
3. Le attività formative comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio e di produzione artistica.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, è altresì, determinato il numero dei crediti riservati ad attività autonomamente scelte dallo studente.

Art. 6 Offerta formativa

1. I corsi di studio attivati e i relativi decreti ministeriali, sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente regolamento, con l'indicazione delle scuole e del dipartimento di riferimento.
2. Eventuali nuovi corsi, in relazione alle innovazioni didattiche connesse a nuovi corsi di studio individuati in sede di programmazione e di sviluppo del sistema, saranno attivati previa approvazione Ministeriale e relativi decreti, sentito il CNAM, ed inseriti ad integrazioni delle tabelle parte integrante del presente regolamento.
3. Fino all'adozione del regolamento che disciplina i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, i corsi di II livello, i corsi di specializzazione e i corsi di formazione alla ricerca sono attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta dell'Istituzione, con Decreto del Ministro che verifica gli obiettivi formativi e l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il CNAM. I corsi sperimentali di specializzazione sono attivati con riferimento agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.

Art. 7 Crediti Formativi Accademici

1. Ai sensi del presente regolamento per credito formativo accademico, di seguito denominato: "credito", si intende la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative

- previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, ai sensi dell'art 1, comma n, del Dpr 212/2005 e successive modifiche.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell'Accademia sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi Accademici, di seguito denominati CFA.
 3. Al credito formativo accademico, corrispondono 25 ore di impegno per studente; con decreto ministeriale possono essere determinate variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 212/2005.
 4. La quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, è convenzionalmente fissata in 60 crediti, ai sensi dell'art.6, comma 2 del DPR 212/2005.
 5. Ai sensi dell'art.6, comma 3 del DPR 212/2005 e del successivo D.M. 158/2009, si determinano, altresì, per ciascuna scuola la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale.
 6. Il numero di ore corrispondenti al credito formativo è fissato dalla normativa in vigore. Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuola, entro il limite del 20 per cento, sono pertanto possibili su richiesta delle Scuole, sentito il Consiglio Accademico, esclusivamente attraverso decreto direttoriale.
 7. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai regolamenti dei Corsi, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode, secondo le modalità sancite dall'art. 10, comma 4, lett. d., del DPR 212/2005
 8. Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Istituzione può riconoscere agli studenti, secondo criteri predeterminati dal Regolamento di Dipartimento, crediti a fronte della documentata certificazione dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Accademia abbia concorso.
 9. I regolamenti dei Corsi di studi afferenti alle Scuole possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche.
Essi possono altresì riconoscere i crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea sulla base di certificazioni rilasciate da istituti riconosciuti o ufficialmente accreditati, eventualmente anche sulla base di apposite convenzioni con l'Accademia.
 10. Nel caso di trasferimenti, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studi dell'Istituzione, ovvero nello stesso o in altro Corso di studi di altra Accademia, anche estera, compete al Consiglio Accademico, tenendo conto degli obiettivi formativi qualificanti del Corso, nonché di quelli previsti dal Corso di provenienza, della stessa o di altra Scuole.
 11. Nel caso di immatricolazioni di studenti già in possesso di titolo di Diploma Accademico, di Laurea o Laurea specialistica, il Consiglio Accademico, valuta i risultati della precedente carriera, le frequenze attestate, gli esami superati e i crediti acquisiti, al fine di definire il debito formativo e la conseguente possibilità di iscrizione con abbreviazione di Corso.
 12. In caso di revisione dei 'curricula' o di modificazioni della distribuzione dei crediti tra le diverse attività formative, il nuovo regime non si applica agli studenti già iscritti, salvo che essi ne facciano esplicita domanda.

Art. 8 Dipartimenti

1. I Dipartimenti coordinano l'attività didattica, di ricerca e di produzione e sono responsabili dell'offerta formativa complessiva delle scuole in essi ricomprese. Nei Dipartimenti confluiscono i professori dell'Accademia in servizio. I professori che insegnano in più di un Dipartimento mantengono le diverse appartenenze.
2. Ferme restando le competenze del Collegio dei Professori, che esprime pareri in merito alla programmazione annuale concernente l'attività di formazione, di ricerca e produzione artistica, nonché le competenze del Consiglio Accademico, che determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca e definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione, il Dipartimento, nella persona del Coordinatore:
 - a) promuove e coordina l'attività didattica e di ricerca nell'ambito che gli è proprio, contribuendo ad elaborare i relativi piani annuali e pluriennali;
 - b) concorre allo svolgimento dell'attività didattica sostenendo l'offerta formativa nei settori artistici e culturali di competenza, secondo le indicazioni del Consiglio Accademico e in base alle risorse disponibili;
 - c) coordina la programmazione didattica e di ricerca interdisciplinare e multidisciplinare, sentiti i docenti del settore;
 - d) propone l'istituzione di corsi di specializzazione e di corsi di formazione alla ricerca artistica e di perfezionamento, organizzandone le relative attività e strutture didattiche;
 - e) esprime parere e avanza proposte al Consiglio Accademico in merito alla richiesta e alla destinazione di posti di professore;
 - f) avanza all'organo di rappresentanza legale dell'Accademia richieste di spazi, dotazioni materiali e finanziarie, personale amministrativo per lo sviluppo e l'attuazione dei piani di ricerca;
 - g) propone una programmazione di attività di supporto aggiuntive e integrative all'ordinaria attività didattica, di ricerca e di produzione artistica, presentandone dettagliata relazione culturale, organizzativa e finanziaria al Consiglio Accademico;
3. Il Dipartimento è istituito con decreto del Direttore dell'Accademia su delibera del Consiglio Accademico, sentito l'organo di rappresentanza legale.
4. Il Dipartimento è rappresentato dal Coordinatore di Dipartimento, il quale rimane in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Art. 9 Consiglio dei Coordinatori di Dipartimento

1. Presso l'Accademia è istituito un Consiglio dei Coordinatori di Dipartimento, formato dal Direttore, che lo presiede, da tutti i Coordinatori dei Dipartimenti.
2. Il Consiglio dei Coordinatori di Dipartimento:
 - a) vigila sull'ordinato andamento dei Corsi, sull'effettivo coordinamento delle attività didattiche, sulla qualità dell'offerta formativa, sulla coerenza tra programmazione didattica e relativa attuazione, anche con riferimento all'obiettivo di favorire la ordinaria corrispondenza tra durata curriculare prevista e durata effettiva dei Corsi di studi;
 - b) propone al Consiglio Accademico ogni iniziativa atta a migliorare l'organizzazione della didattica;
 - c) esprime pareri al Consiglio Accademico sui regolamenti dei Corsi di studi e sulla effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Art. 10 Scuole

1. Per Scuola si intende l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee. Nelle Scuole confluiscono i professori dell'Accademia in servizio. I professori che insegnano in più di una Scuola mantengono le diverse appartenenze.
2. Le scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi dei differenti livelli in esse attivati. All'interno di ciascuna scuola, i corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti.
3. La Scuola è rappresentata dal Coordinatore di Scuola, il quale rimane in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Art. 11 Istituzione, attivazione e disattivazione di strutture didattiche

1. L'istituzione di una nuova Scuola dell'Accademia, previamente approvata con d.m. dal Ministero competente, è regolata dalla legislazione vigente ed è subordinata all'attivazione di almeno un Corso di studi ad essa afferente.
2. L'istituzione di un nuovo Corso di studi può avvenire anche su proposta del Coordinatore del Dipartimento interessato, e deve essere corredata dal relativo Ordinamento didattico, che definisce in particolare:
 - a) la denominazione del Corso di studi, gli obiettivi formativi specifici di esso, la classe di appartenenza del medesimo, nonché la Scuola di afferenza dello stesso;
 - b) la durata del Corso;
 - c) l'elenco delle attività formative istituzionali finalizzate all'acquisizione dei crediti che costituiscono i "curricula" previsti dal Corso specificando gli ambiti disciplinari attivati, i settori scientifico-disciplinari e i crediti per ambito disciplinare nonché le altre attività formative contemplate dai decreti ministeriali con l'assegnazione dei relativi crediti;
 - d) la tipologia e le modalità di superamento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
3. I corsi di secondo livello possono essere istituiti solo nel caso in cui siano già attivati corsi corrispondenti di primo livello
4. L'Accademia attiva o disattiva i Corsi di studi con autonome deliberazioni nel rispetto delle leggi vigenti e secondo le procedure indicate nei successivi commi, dandone comunicazione al Ministero.
5. La disattivazione di Corsi di studi è deliberata dal Consiglio Accademico, sentiti il Coordinatore di Dipartimento e quello di Scuola interessati.

L'Istituzione assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi, delegando al Consiglio Accademico la disciplina delle relative carriere, comprensiva anche della possibilità di optare per il passaggio ad altri Corsi di studi attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti.
6. Si considerano presupposti per la eventuale disattivazione di un Corso di studi:
 - a) il venire meno, in tutto o in parte, delle ragioni giustificative di cui al precedente comma 5;
 - b) una significativa persistente riduzione degli immatricolati.
 - c) incompatibilità con il mantenimento della qualità dell'offerta formativa e con la organizzazione dei Corsi di studi già attivati nell'Istituzione
7. La proposta di attivazione di un nuovo Corso di studi, corredata dal regolamento redatto in conformità al successivo art. 12, viene sottoposta, sentito il parere vincolante dell'organo di

rappresentanza legale, al Consiglio accademico che la approva con motivata constatazione della sussistenza dei relativi presupposti di fattibilità.

8. Sono presupposti per la valutazione della fattibilità di un Corso di studi:
 - a) rispondenza a giustificate esigenze scientifiche e socio-economiche, considerate anche dal punto di vista territoriale;
 - b) sussistenza di adeguate risorse di personale docente (con particolare riferimento agli insegnamenti di base e caratterizzanti del Corso di studi), di personale tecnico, aule, attrezzature e laboratori, valutate anche in relazione al numero degli studenti che si prevede di poter accogliere, tenendo conto delle modalità previste per lo svolgimento e la fruizione delle attività formative;
9. I Corsi di studi possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Scuole dell'Istituzione (Corsi di studi inter-Scuole) o convenzioni con diversi Atenei (Corsi di Studi inter-universitari).

I regolamenti dei Corsi di studi inter-Scuole e inter-universitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra le Scuole o ad uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi, il rilascio del titolo finale e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi o dalle convenzioni.

Art. 12 Regolamenti dei Corsi di studio

1. Ciascun Corso di studi è disciplinato dal relativo Regolamento, emanato dal Direttore, su proposta del Coordinatore della Scuola interessata, sentito il Coordinatore del Dipartimento di riferimento, e a seguito di delibera del Consiglio Accademico.
2. Il Regolamento definisce, in conformità alle disposizioni dello Statuto, composizione e funzionamento del Corso di studi e disciplina l'articolazione didattica del medesimo.
3. Il Regolamento del Corso di studi definisce in particolare:
 - a) la denominazione del Corso di studi, gli obiettivi formativi specifici di esso, indicando la scuola di appartenenza;
 - b) la durata del Corso;
 - c) l'elenco delle attività formative finalizzate all'acquisizione dei crediti che costituiscono i 'curricula' previsti dal Corso, e cioè: gli insegnamenti (con indicazione degli ambiti e dei settori scientifico-disciplinari di riferimento), suddivisi per ciclo didattico (con precisazione delle eventuali propedeuticità nonché delle loro articolazioni in moduli o altre tipologie didattiche), e le altre attività formative contemplate dai Decreti ministeriali, comprese quelle preordinate alla acquisizione della conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, con previsione delle specifiche modalità di verifica dell'apprendimento, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua;
 - d) l'assegnazione dei crediti formativi alle diverse attività formative
 - e) l'articolazione dei 'curricula' perseguibili nell'ambito del Corso con l'eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano di studi corrispondente ad un 'curriculum' individuale e le relative modalità di presentazione ed approvazione, le quali devono prevedere anche la possibilità che lo studente sia personalmente sentito prima dell'eventuale non approvazione del piano presentato;
 - f) il calendario delle attività didattiche e l'eventuale articolazione dell'anno accademico in cicli coordinati di attività formative e di esami;
 - g) gli obblighi di frequenza e/o le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per studenti lavoratori o disabili

- h) la regolamentazione della corrispondenza tra i crediti formativi previsti dal Corso e quelli acquisibili presso altre istituzioni italiane e straniere di pari livello;
 - i) i requisiti di ammissione al Corso di studi e le eventuali disposizioni relative ad attività formative previste allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo;
 - j) le procedure delle prove di accesso ai Corsi di studio;
 - k) i crediti eventuali che, anche sulla base di appositi accordi, saranno riconosciuti validi per la prosecuzione degli studi in altri Corsi di studi attivati presso l'Istituzione;
 - l) il limite di tempo massimo entro il quale conservano validità i crediti acquisiti
 - m) la tipologia e le modalità di superamento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
4. L'Istituzione può attivare, ai sensi delle Leggi in vigore e secondo la disciplina fissata dagli artt.6 e 7 del presente Regolamento, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati all'ammissione ai Corsi di studi o al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e Corsi di studi.
5. Ogni Scuola, attraverso il proprio coordinatore, propone le modifiche al Regolamento del Corso al Consiglio Accademico, che procede, anno per anno, alla programmazione didattica in conformità al Regolamento vigente del medesimo.

Art. 13 Ammissione ai Corsi di studi

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di studi e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle Leggi in vigore e dai Decreti ministeriali.
2. I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di studi, l'articolazione didattica di essi, le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti sono fissati nei rispettivi regolamenti di scuola.
3. I Regolamenti delle scuole definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica.

Art. 14 Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello

1. Per essere ammessi ad un Corso di Diploma Accademico di Primo Livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti.
2. Lo studente deve essere altresì in possesso o provvedere all'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale riguardante conoscenze base definite dal Regolamento del Corso di studi.
3. Il regolamento didattico di scuola definisce altresì le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale attraverso prove o altri strumenti di valutazione.
4. Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente può indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il I anno di corso.
5. Le strutture didattiche competenti possono proporre attività formative propedeutiche ai fini del conseguimento di un'adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore. Le attività previste allo scopo dell'assolvimento del debito formativo possono essere anche svolte da Docenti afferenti la Scuola.
6. Per i corsi di diploma per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata ad una prova definita dal Regolamento del Corso di studi.
7. Per conseguire il Diploma Accademico di Primo Livello lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso di Diploma Accademico di Primo Livello è di tre anni.

Art. 15 Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello

1. Per essere ammessi ad un Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello occorre essere in possesso del Diploma Accademico di Primo Livello, della Laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre, altresì, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al Corso di secondo livello.
2. Il regolamento didattico di corso definisce altresì le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale attraverso prove o altri strumenti di valutazione.
3. Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente può indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il I anno di corso.
4. Le strutture didattiche competenti possono proporre attività formative propedeutiche ai fini del conseguimento di un'adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore. Le attività previste allo scopo dell'assolvimento del debito formativo possono essere anche svolte da Docenti afferenti la Scuola.
5. Qualora lo studente abbia acquisito titolo di diploma di I livello con riferimento ad un "curriculum" pienamente riconosciuto dalla struttura didattica competente ai fini dell'iscrizione al corso di diploma specialistico, non è richiesta alcuna verifica.
6. La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di diploma o di laurea con altri "curricula" e i cui crediti non siano completamente riconosciuti ai fini del diploma specialistico.
7. Per i corsi di diploma per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata ad una prova definita dal Regolamento del Corso di studi.
8. Ai fini dell'ammissione ai Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello, i relativi regolamenti possono prevedere la positiva valutazione di conoscenze inequivocabilmente definite e documentate, acquisite in ambiti professionali e di lavoro.
9. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al Corso di diploma specialistico, lo studente può essere ammesso "con riserva" anche se consegue il titolo di primo livello nell'ultima sessione dell'anno accademico precedente, purché al momento dell'iscrizione abbia terminato tutti gli esami e il conseguimento del titolo avvenga nell'ultima sessione dell'anno precedente. Ove ciò non accada l'iscrizione al corso specialistico decade.
10. Per conseguire il Diploma Accademico di Secondo Livello lo studente deve avere acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti con il conseguimento del titolo di Diploma Accademico di Primo Livello, di Laurea e/o riconosciuti validi. La durata normale del Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello è di due anni dopo il Diploma Accademico di Primo Livello.

Art. 16 Corsi di Specializzazione

1. Per essere ammessi ad un Corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno di Diploma Accademico di Primo Livello, Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti. Altri specifici requisiti di ammissione nonché gli eventuali crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari per l'ammissione sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dal regolamento del Corso di studi. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.

2. Un Corso di Specializzazione viene proposto sulla base di un progetto ove siano indicati:
 - a) la denominazione
 - b) gli obiettivi formativi specifici
 - c) il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato e gli sbocchi professionali
 - d) le dimensioni della potenziale domanda studentesca
 - e) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili
 - f) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili
 - g) l'analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi
3. L'ammissione al corso di specializzazione avviene secondo modalità stabilite da apposito bando. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da non meno di tre docenti designati dal Consiglio Accademico e nominata con decreto del Direttore dell'Accademia.
4. Per conseguire il Diploma di specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di crediti, compreso tra 300 e 360, comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al Corso, numero che viene precisato dai Decreti ministeriali, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.
5. La durata normale dei Corsi di specializzazione è compresa quindi fra uno e tre anni, e viene stabilita dai rispettivi regolamenti.

Art. 17 Corsi di Formazione alla ricerca

1. L'istituzione da parte dell'Accademia dei Corsi di formazione alla ricerca, equiparati ai Dottorati di ricerca universitari, l'approvazione della relativa articolazione didattica e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinate da un apposito regolamento regolamento del Corso di studi, redatto in conformità alla normativa vigente.
2. I Corsi di formazione alla ricerca possono essere istituiti anche in consorzio con altre Accademie o Università o Istituzioni di pari livello italiane e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.
3. Un Corso di Formazione alla ricerca viene proposto sulla base di un progetto ove siano indicati:
 - a) il tema della ricerca definito all'interno delle aree scientifico-disciplinari individuate dal M.I.U.R.
 - b) le finalità e le modalità di svolgimento del corso di formazione, corredato da programmi formativi, attività didattiche e relativi calendari
 - c) requisiti di partecipazione al corso
 - d) le strutture utilizzabili
 - e) il piano di fattibilità finanziaria
 - f) le risorse economiche disponibili
 - g) le eventuali altre sedi accademiche o strutture universitarie con cui consorziarsi e il loro apporto nel contesto didattico, organizzativo e finanziario
 - h) eventuali soggetti pubblici o privati con cui stipulare convenzioni per l'attivazione dei corsi
4. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. L'accesso ai Corsi di formazione alla ricerca è consentito anche ai possessori di Diplomi o di Lauree conseguiti in base alle normative previgenti all'applicazione del Regolamento Generale sull'Autonomia.

5. L'accesso ai Corsi di formazione alla ricerca, i cui regolamenti prevedono sempre un numero programmato di partecipanti, è subordinato al superamento di una prova di ammissione, disciplinata, ai sensi della normativa vigente, dal Regolamento del Corso di studi.
6. Il numero di Diplomati da ammettere a ciascun Corso di formazione alla ricerca, il numero di ammessi esonerati dai contributi per l'accesso, l'ammontare e il numero delle borse da assegnare sono determinati annualmente con Decreti Direttoriali, acquisito il parere dell'organo di rappresentanza legale.
7. L'Accademia può istituire in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale Corsi di formazione alla ricerca congiunti o Corsi di dottorato internazionale. In tale caso le modalità di ammissione al Corso e di conseguimento del titolo di Diploma Accademico di formazione alla ricerca, possono essere definite dai relativi Regolamenti di Corso, anche in deroga al precedente comma 5, in base a quanto previsto dagli accordi stessi.
8. La denominazione dei Corsi di formazione alla ricerca, la loro articolazione didattica comprensiva dell'eventuale previsione di diversi 'curricula', sono disciplinate dal loro Regolamento.
9. La durata normale dei Corsi non può essere inferiore a tre anni.

Art. 18 Corsi di Perfezionamento o Master

1. L'Istituzione può attivare Corsi di perfezionamento o Master, previa approvazione del Ministero competente per la verifica della congruità con le apposite linee guida predisposte dal CNAM, successivi al conseguimento del Diploma Accademico di Primo Livello o del Diploma Accademico di Secondo Livello, a conclusione dei quali sono rilasciati i Master. I Master possono avvalersi di specifico supporto organizzativo e gestionale su delibera dell'organo di gestione dell'Istituzione.
2. Per accedere ai Master di Primo Livello è necessario aver conseguito il Diploma Accademico di Primo Livello, la Laurea o altro titolo riconosciuto di pari livello.
3. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito il Diploma Accademico di Secondo Livello, la Laurea Magistrale o altro titolo riconosciuto di pari livello.
4. I relativi regolamenti didattici possono prevedere la positiva valutazione di conoscenze inequivocabilmente definite e documentate, acquisite in ambiti professionali e di lavoro.
5. Per conseguire il Master lo studente deve aver acquisiti almeno 60 crediti/anno oltre a quelli acquisiti per conseguire il Diploma Accademico di Primo Livello o il Diploma Accademico di Secondo Livello. La durata minima dei Corsi di Master è di un anno.
6. Un corso di Master viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:
 - a) la denominazione e gli obiettivi formativi specifici
 - b) il profilo professionale alla cui formazione il master è finalizzato
 - c) le dimensioni della domanda studentesca potenziale
 - d) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili
 - e) le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e quelle disponibili
 - f) il piano di fattibilità del Master
7. L'attivazione del master e il relativo decreto direttoriale devono indicare:
 - a) l'ordinamento didattico del corso in termini di insegnamenti, attività formative e laboratoriali con relativi CFA
 - b) la durata e il periodo di svolgimento del master
 - c) il numero massimo di partecipanti
 - d) le modalità di accesso dei partecipanti

- e) l'ammontare delle quote di iscrizione
 - f) la sede di svolgimento del master che può essere anche diversa da quella dell'Accademia
 - g) il nome del docente Responsabile e la composizione del Consiglio di corso
8. L'Istituzione può istituire, in base ad accordi di cooperazione nazionale o internazionale, Corsi di Master interuniversitari di primo e di secondo livello.
 9. I Corsi di Master possono essere attivati dall'Istituzione anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.

Art. 19 Frequenza dei Corsi

1. È obbligatoria la frequenza in misura, comunque, non inferiore all'80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusione dello studio individuale.
2. I Regolamenti di ogni Corso di studi possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori o disabili.
3. Gli studenti che abbiano incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delle attività formative quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte. L'effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali.
4. Lo studente si considera fuori Corso quando, avendo avuto la possibilità di frequentare, anche da ripetente, le attività formative previste dal suo curriculum formativo, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti per l'intero Corso di studi e non abbia acquisito entro la durata normale.
5. Lo studente fuori corso ha obblighi di frequenza e deve superare le prove mancanti alla propria carriera accademica entro il termine massimo di un numero di anni pari al doppio della durata ordinaria del corso stesso, considerando in tale computo anche gli anni frequentati da ripetente. In caso contrario, le attività formative di cui egli ha usufruito possono essere, in base a criteri rigorosamente definiti nei Regolamenti, considerate non più attuali e i crediti acquisiti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato.
6. Si considera studente ripetente:
 - a) lo studente che, entro l'anno di corso, pur avendo acquisito le frequenze necessarie, non abbia ottenuto il requisito minimo di 36 crediti, per il passaggio dal primo anno al successivo di corso o di 96 crediti, per il passaggio secondo anno al successivo;
 - b) lo studente che, avendo acquisito le frequenze previste per il conseguimento del titolo di studio, intenda modificare il proprio piano di studi.
7. Lo studente ripetente che abbia acquisito le frequenze necessarie non è tenuto di norma a frequentare nuovamente le attività formative previste dal Regolamento del Corso di studi per l'anno di corso al quale viene considerato iscritto allo scopo di poter superare gli esami o le prove di verifica ancora mancanti al completamento del suo curriculum formativo.
8. Lo studente può essere dichiarato ripetente, per lo stesso anno di corso, non più di tre volte. Allo studente che non consegua neanche da ripetente i crediti necessari per la prosecuzione della carriera si applicano le stesse disposizioni previste dal comma seguente per lo studente che interrompe gli studi.
9. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di interrompere la prosecuzione degli studi intrapresi e di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi. Il Regolamento del Corso di studi disciplina il riconoscimento di eventuali crediti formativi nonché le modalità di reinscrizione, tenendo conto delle frequenze attestate, dei crediti acquisiti e della carriera complessiva dello studente.

10. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più Corsi di studi. In caso di contemporanea iscrizione lo studente decade dal Corso di studi al quale si è iscritto successivamente. Lo studente tuttavia ha facoltà di acquisire, in ogni anno accademico, crediti aggiuntivi oltre a quelli richiesti dal proprio percorso usufruendo di offerte formative presenti nell'Accademia.

Art. 20 Periodi di studio all'estero

1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Accademie estere o istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli riconosciuti dalle parti convenzionate.
2. L'Istituzione favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi presso Accademie estere deve presentare apposita domanda nella quale dovrà indicare gli insegnamenti che si propone di seguire. La domanda è sottoposta all'autorizzazione del Consiglio Accademico, sentito il Consiglio dei Coordinatori di Dipartimento, che delibera in merito sulla base di criteri generali precedentemente definiti.
4. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero è deliberato dal Consiglio Accademico, sulla base di adeguata documentazione attestante i contenuti dei Corsi seguiti, le modalità di svolgimento degli stessi, la valutazione finale conseguita e tutti gli altri elementi che lo studente ritenga opportuno produrre.
Tale riconoscimento non è necessario nel caso in cui sussista apposita convenzione oppure nel caso in cui il Consiglio accademico abbia approvato, nell'ambito di altri programmi di scambio, tabelle di equivalenza con Corsi e seminari tenuti presso l'Accademia partner.
5. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.
6. Il Consiglio Accademico attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
7. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
8. Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dalla commissione in sede di valutazione dell'esame finale.

Art. 21 Ammissione a corsi singoli

1. Su delibera del Consiglio Accademico, su proposta della Commissione Didattica, sentiti i Coordinatori delle Scuole interessate, gli studenti iscritti presso altre Accademie italiane ed estere possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative verifiche ed averne regolare attestazione, previo versamento di un contributo pari al 20 % del minimo di quanto dovuto per tasse e contributi per l'iscrizione come studente regolare per il relativo anno di corso, per ogni attività attestata. Tale delibera non è richiesta nel caso di studenti iscritti presso Accademie o istituzioni di pari livello con le quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità.

2. Su delibera del Consiglio Accademico, su proposta del Consiglio dei Coordinatori dei Dipartimenti, sentiti i Coordinatori delle Scuole interessate, i cittadini italiani e stranieri possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative prove di verifica ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale. In tali casi è dovuto un contributo non superiore al 20 per cento di quanto dovuto per l'iscrizione come studente regolare per il relativo anno di corso, per ogni attività attestata.

Art. 22 Corsi inter-Scuole

1. Con specifici regolamenti, emanati con decreto direttoriale, su deliberazione del Consiglio Accademico ed acquisito il parere dell'organo di rappresentanza legale, è possibile procedere all'istituzione di un Corso di studi inter-Scuole, in tal caso, il Consiglio Accademico, in considerazione del rispettivo contributo, decide sui criteri per l'utilizzazione delle risorse (docenti, strutture messe a disposizione e personale tecnico-amministrativo impiegato).

Art. 23 Attività formative autogestite dagli studenti

1. In attuazione del diritto degli studenti di svolgere attività formative autogestite l'Accademia:
 - a) può autorizzare, previa presentazione di dettagliati progetti, l'utilizzazione di spazi da adibire alle predette attività alla Consulta degli Studenti e alle associazioni studentesche regolarmente riconosciute, compatibilmente con le prioritarie esigenze legate al regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto delle norme di sicurezza.
 - b) può concedere contributi finanziari per sostenere lo svolgimento di attività formative autogestite di elevato valore culturale ovvero finalizzate ad una più proficua partecipazione degli studenti alla vita accademica, ovvero miranti ad offrire agli studenti occasioni di arricchimento culturale e professionale.
2. All'inizio di ogni anno accademico i progetti delle attività formative autogestite dagli studenti dovranno essere presentati al Consiglio Accademico per le opportune approvazioni e al organo di rappresentanza legale, per quanto di sua competenza.
3. Le attività formative autogestite dagli studenti non potranno in ogni caso svolgersi in sostituzione di compiti istituzionali propri dell'Accademia
4. Le strutture didattiche dell'Accademia, nell'ambito della programmazione didattica e nel rispetto dei compiti istituzionali, possono avvalersi per lo svolgimento delle attività formative della collaborazione degli studenti, sia come singoli sia come Consulta o associazioni riconosciute
5. Non è consentito lo svolgimento, all'interno dei locali dell'Accademia, di attività autogestite dagli studenti senza le prescritte autorizzazioni dei responsabili delle strutture utilizzate.

Art. 24 Calendario didattico

1. La durata dell'Anno Accademico è fissata dal 1° novembre al 31 ottobre.
2. Il Calendario didattico viene approvato dal Consiglio Accademico nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) le attività didattiche relative a ciascun anno accademico non possono cominciare, ad eccezione delle attività di orientamento, prima del 15 settembre immediatamente precedente l'inizio dell'anno accademico medesimo e non possono concludersi, ad

eccezione degli esami di diploma accademico, dopo il 15 ottobre dell'anno solare successivo;

- b) l'articolazione delle attività didattiche può avvenire anche per cicli coordinati di lezioni ed esami inferiori all'anno;
- c) le sessioni di esame devono prevedere almeno un appello per ogni prova. Le date di apertura degli appelli devono essere fissate in modo da evitare il più possibile sovrapposizioni;
- d) può essere previsto un appello non collegato ai cicli didattici, di norma fissato non prima del 15 settembre e concluso non oltre il 15 ottobre successivo;
- e) deve essere assicurata pubblicità preventiva non oltre un mese dal loro inizio, delle attività didattiche e delle date degli appelli di esame. Loro eventuali posticipazioni dovranno essere comunicate, con almeno 10 giorni di anticipo, salvo casi straordinari di necessità, con provvedimento del Direttore;
- f) l'Istituzione cura la tempestiva pubblicizzazione di tutte le decisioni assunte in merito allo svolgimento dell'attività didattica.
- g) In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può, nel rispetto delle propedeuticità previste nel regolamento del Corso di studi, sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami e le verifiche per i quali possiede l'attestazione di frequenza o la corrispondente autorizzazione.

Art. 25 Manifesto degli studi

1. Entro il 30 luglio di ogni anno il Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, l'organo di rappresentanza legale, approvano il Manifesto degli studi, che comprende:
 - a) il piano annuale di ciascun corso di studio;
 - b) le modalità di accesso degli studenti
 - c) le modalità di immatricolazione e d'iscrizione
 - d) i termini delle iscrizioni alle eventuali prova di ammissione
 - e) i termini e le modalità dell'eventuale accertamento della preparazione iniziale
2. Il Manifesto annuale degli studi viene pubblicato all'albo dell'Istituto e per via telematica, nonché distribuito alle strutture didattiche e al servizio Tutorato e orientamento per gli studenti che ne facciano richiesta entro il 10 settembre di ogni anno accademico.

Art. 26 Insegnamenti

1. Limitatamente agli insegnamenti dei Corsi di Diploma Accademico di Primo livello e di Diploma Accademico di Secondo livello, qualora ricorrano condizioni di sovraffollamento che, in relazione alla tipologia del Corso o alla indisponibilità di strutture idonee, lo rendano opportuno, il Consiglio Accademico su proposta del Consiglio dei Coordinatori di Dipartimento, può deliberarne lo sdoppiamento, fissando le modalità di suddivisione degli studenti e verificando annualmente la permanenza dei presupposti entro il 31 marzo.
2. I regolamenti didattici dei singoli Corsi di studi disciplinano la possibilità per gli studenti di chiedere il trasferimento ad un Corso sdoppiato diverso da quello al quale sono assegnati in base ai criteri prefissati dal Consiglio dei Coordinatori di Dipartimento.
3. Il Consiglio Accademico può deliberare che gli insegnamenti dei Corsi di Diploma Accademico siano mutuati da un insegnamento di analogo contenuto di altro Corso di studi della Scuola o di altre Scuole.

4. Oltre ai Corsi di insegnamenti, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, i Regolamenti dei Corsi di studi possono prevedere l'attivazione di: Corsi liberi, Corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.
Per ciascuna di tali attività formative dovranno essere indicati nei Regolamenti dei Corsi:
 - a) l'afferenza a un settore scientifico-disciplinare o a un ambito disciplinare definito, anche allo scopo di assicurare la corretta assegnazione di essi ad uno dei docenti afferenti il Corso di studi;
 - b) l'assegnazione articolata di un adeguato quantitativo di crediti formativi accademici;
 - c) il tipo di verifica del profitto che consente nei vari casi il conseguimento dei relativi crediti.
5. Ogni Corso di insegnamento può essere articolato in più moduli affidati ad un solo o a più docenti. Le prove di verifica finale dovranno certificare l'avvenuto superamento dei singoli moduli. E' possibile l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi accademici corrispondenti.
6. I Corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere mono disciplinari o integrati, ed essere affidati alla collaborazione di più docenti, secondo precise indicazioni e norme contemplate dai Regolamenti dei Corsi di studi. Le relative prove di verifica finale dovranno comunque essere uniche.
7. Gli ordinamenti didattici possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificandone le modalità di organizzazione e di verifica pratica ad esse connesse.

Art. 27 Esami e verifiche

1. A seconda della tipologia e della durata delle attività formative impartite, i Regolamenti dei Corsi di studi stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento del Corso e l'acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) appositamente studiate dal Consiglio di Accademico allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento.
2. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La Commissione giudicatrice può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il candidato che non consegue il voto minimo viene considerato "riprovato". La "riprovazione" viene verbalizzata senza attribuzione di voto e di essa non viene tenuto conto alcuno ai fini della valutazione della carriera.
3. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso dell'insegnamento corrispondente.
4. Le prove di verifica del profitto diverse dagli esami si terranno di norma, come gli esami, a conclusione del corso d'insegnamento o entro una limitazione temporale prevista dal Regolamento del Corso.
5. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

6. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore e sono composte da almeno tre membri, il primo dei quali è sempre il titolare del Corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un altro Docente del medesimo o di affine ambito disciplinare o un cultore della materia.
7. I cultori della materia, la cui figura è disciplinata da apposito regolamento, devono essere in possesso di Diploma Accademico di Secondo Livello, di Laurea magistrale o di Laurea conseguita in base alle normative previgenti all'applicazione del presente regolamento, e sono nominati dal Consiglio Accademico su richiesta del titolare del Corso di insegnamento e in base a criteri predefiniti dal suddetto Regolamento.
8. Le Commissioni possono operare anche distribuendosi in sottocommissioni di almeno due membri ciascuna, sotto la responsabilità e il coordinamento del Presidente. Nel caso di Corsi integrati, la Commissione comprende di norma tutti i docenti dei vari moduli. La verifica finale è unica.
9. Il verbale di esame è firmato dal presidente e dai membri della commissione o della sottocommissione giudicatrice. I presidenti delle commissioni hanno l'obbligo di curare la consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alle rispettive Segreterie studenti, di norma entro ventiquattro ore dalla conclusione di ciascuna sessione d'esame.
10. Lo studente riprovato non potrà sostenere l'esame nell'appello successivo della medesima sessione. Nel caso in cui lo studente ritenga di interrompere l'esame prima della sua conclusione viene riportata, esclusivamente sul verbale, la notazione: "ritirato".

Art. 28 Prova finale di diploma

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale, finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di diploma.
2. Appositi regolamenti emanati con Decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico, disciplinano:
 - a) le modalità della prova, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione, formata da almeno cinque docenti;
 - b) le modalità della valutazione conclusiva della prova finale, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studi e della valutazione sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.
3. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.
4. L'esposizione davanti alla commissione dovrà riguardare:
 - a) un aspetto di produzione e ricerca artistica specifica delle discipline d'indirizzo;
 - b) un aspetto di ricerca teorica, storica o metodologica, ovvero tecnico-artistica secondo connotazioni, contenuti e finalità delle specifiche discipline e comunque coerenti con il sapere artistico.
5. Per il conseguimento del Diploma Accademico di Primo Livello la prova finale consiste nella presentazione di:
 - a) una produzione di carattere laboratoriale coordinata nell'ambito della disciplina d'indirizzo dello specifico corso di diploma sotto la guida di un docente responsabile ;
 - b) un'elaborazione e conseguente esposizione di un saggio breve di carattere teorico, predisposto in forma scritta o scrittografica sotto la guida di un relatore.
6. Per il conseguimento del Diploma Accademico di Secondo Livello la prova finale consiste nella presentazione di una produzione artistica originale integrata sotto l'aspetto laboratoriale, teorico, storico-critico e metodologico, svolta sotto la guida di uno o due

- relatori, uno per la parte artistico-laboratoriale, uno per la parte teorica, storico-critico-metodologica, discussa pubblicamente davanti ad una commissione di almeno cinque docenti.
7. La prova finale del corso di specializzazione consiste nella realizzazione di un progetto artistico-culturale sotto forma di una produzione artistica e un saggio grafico-scrittografico, che dimostri la preparazione artistica e le capacità operative connesse alla specifica professionalità, discussa pubblicamente davanti ad una commissione di almeno cinque docenti.
 8. La prova finale del corso di Formazione alla Ricerca Artistica consiste nella realizzazione di un progetto di ricerca approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di una produzione artistica e un saggio grafico-scrittografico, a cura di due diversi relatori, che dimostri il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso, davanti ad una commissione di almeno cinque docenti.
 9. La prova finale del Master Accademico consiste nella realizzazione di un progetto artistico-culturale finalizzato agli obiettivi formativi del master, approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di una produzione artistica e un saggio grafico-scrittografico, sotto la cura di due relatori, che dimostri l'acquisita preparazione artistico-professionale inerente le finalità del corso, e discusso davanti ad una commissione di almeno cinque docenti.
 10. Il docente relatore delle prove finali dei Corsi di studio dell'Accademia è tenuto a motivare e garantire il carattere artistico, scientifico, teorico, storico-critico-metodologico della ricerca svolta dallo studente, rendendone contezza in sede di discussione della tesi onde porre la commissione giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggettiva.
 11. In riferimento al diploma di primo livello, al fine di garantire una compiuta preparazione dello studente, il relatore della tesi di carattere artistico-laboratoriale può essere il medesimo della tesi di carattere teorico.
 12. Per le prove finali dei Corsi di studio dell'Accademia, l'argomento di tesi deve essere assegnato dal professore relatore, di norma, almeno sei mesi prima della data fissata per le prove.
 13. Per la prova finale di diploma di primo e secondo livello è data facoltà al docente di presentare al candidato una rosa di argomenti sui quali svolgere la tesi. Comunque, in nessun caso un docente è autorizzato ad accogliere argomenti di tesi non ritenuti pertinenti alle finalità culturali della disciplina.
 14. Nello svolgimento dell'argomento di tesi lo studente è tenuto a seguire rigorosamente l'impianto metodologico-culturale definito nonché il piano di lavoro impostato con i docenti relatori, comprese le previste revisioni e aggiornamenti. La mancata ottemperanza di ciò autorizza il docente o i docenti relatori a ritirare l'argomento di tesi e a respingere il lavoro dello studente con provvedimento formale al responsabile della struttura didattica di riferimento.
 15. Il Presidente delle Commissioni giudicatrici della prova finale è il Direttore dell'Accademia, o un suo delegato. Della commissione fanno sempre parte i professori relatori. Possono inoltre far parte della commissione anche professori di Scuole diverse, nonché Professori in servizio nell'anno accademico interessato.
 16. La prova finale è sempre individuale. Il docente relatore può motivare lavori di tesi collettive (fino ad un massimo di due studenti) sul medesimo tema o argomento, chiedendone autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento. In ogni caso il singolo studente, che deve indicare chiaramente le parti specificamente elaborate del lavoro di ricerca, otterrà comunque valutazione individuale.

17. Nella prova finale lo studente è approvato se consegue una votazione minima di sessantasei/centodieci. Nel caso di esito negativo la commissione giudicatrice stabilisce il periodo minimo che deve intercorrere fra la data della prova fallita e il successivo appello cui può presentarsi.
18. I verbali dell'esame finale di diploma sono sottoscritti da tutti i componenti la Commissione giudicatrice partecipanti alla seduta.
19. Per tutte le prove finali di diploma sono previsti almeno tre appelli, uno per ogni sessione di esame, e dovranno concludersi entro il 30 aprile dell'a.a. successivo.
20. Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve:
 - a) aver frequentato il rispettivo corso di studio;
 - b) aver superato tutti i prescritti esami conclusivi di profitto conseguente il corrispondente numero di crediti, almeno 20 gg prima della seduta dell'esame finale;
 - c) aver adempiuto a tutte le attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di studio con il relativo conseguimento dei CFA
 - d) essere in regola con il pagamento delle tasse d'iscrizione e dei contributi
21. Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico. Per gravi e giustificati motivi il Direttore può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno 20 giorni prima della data di discussione delle tesi.

Art. 29 Iscrizione ai Corsi

1. Qualora l'immatricolazione sia limitata ad un numero prefissato di studenti, la selezione avviene mediante una prova da svolgersi, di norma, entro il 20 ottobre di ogni anno. Gli studenti sono ammessi in ordine di graduatoria.
2. Se le domande di ammissione sono in numero inferiore ai posti disponibili, la prova di selezione non viene tenuta.
3. Qualora gli studenti collocati utilmente in graduatoria rinuncino all'immatricolazione, l'Accademia provvede ad interpellare gli altri studenti secondo l'ordine di graduatoria. In ogni caso l'eventuale scorrimento delle graduatorie e la formalizzazione definitiva degli ammessi devono essere completate prima dell'inizio delle attività didattiche del Corso di studi.
4. Nel caso che la graduatoria sia esaurita, i posti ancora disponibili non vengono comunque assegnati. Non è ammessa la ripetizione della prova selettiva.
5. I Regolamenti dei Corsi di studi fissano le norme per coloro i quali, già forniti Diploma Accademico, di Laurea o Diploma Universitario, chiedano l'iscrizione per il conseguimento di altro Diploma Accademico.
6. Il Consiglio Accademico delibera sull'accettazione delle domande di trasferimento da altra Accademia, su indicazioni dei Coordinatori di Dipartimento, indicando l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e le frequenze, gli esami convalidati e i crediti riconosciuti ai fini della prosecuzione della carriera presso l'Accademia, in base alla verifica della coerenza del percorso formativo svolto rispetto al Corso di studi.
7. La segreteria degli studenti rilascia le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed ogni altro documento relativo alla carriera scolastica degli studenti in conformità alle leggi vigenti.
8. La segreteria degli studenti rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le

principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

9. La segreteria degli studenti rilascia certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in Corso di studi, previo riconoscimento degli esami e delle verifiche fino allora sostenuti e dei crediti ad essi corrispondenti.
10. Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti si provvede con delibera del Consiglio Accademico.

Art. 30 Corsi di formazione, stage e attività seminariali

1. L'Accademia ha facoltà di organizzare stage e seminari in regime di collaborazione e di scambio con altre Istituzioni Accademiche e Universitarie, con Enti ed Istituzioni artistico-culturali e di servizio in ambito nazionale ed internazionale.
2. L'Accademia ha altresì la facoltà di organizzare, anche in regime "conto terzi", attività di stage, attività seminariali e corsi di formazione per una durata non superiore a 40 ore, su richiesta di enti ed istituzioni negli ambiti di propria pertinenza.
3. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti viene deliberato dal Consiglio Accademico e attivato con decreto direttoriale che prevede:
 - a) durata del corso o dello stage;
 - b) numero minimo e massimo di partecipanti;
 - c) quote di iscrizione;
 - d) sede e periodo di svolgimento;
 - e) coordinatore del corso.
4. Le attività di cui al comma 2, che debbono essere totalmente finanziate da soggetti esterni, saranno programmate e svolte secondo il regolamento per la prevista "attività conto terzi".

Art. 31 Attività di tirocinio post-diploma

1. L'Accademia può attivare attività di tirocinio post-diploma negli ambiti formativi di propria competenza.
2. Per lo svolgimento di dette attività le strutture didattiche dovranno definire:
 - a) criteri e modalità di iscrizione ai tirocini
 - b) criteri di determinazione dei periodi e delle sedi di svolgimento dei tirocini
 - c) obblighi di partecipazione e adempimenti posti a carico del tirocinante nonché obblighi e adempimenti della struttura accademica ai fini del regolare svolgimento del tirocinio
 - d) rilascio dell'attestato di partecipazione
 - e) eventuali cause di invalidità del tirocinio

Art. 32 Tutorato

1. Il Consiglio dei Coordinatori di Dipartimento, coadiuvato da docenti afferenti le specifiche Scuole, fornisce informazioni sull'utilizzo dei servizi ed assicura assistenza agli studenti nell'elaborazione dei piani individuali degli studi.
2. Esso assicura, altresì, forme di tutorato finalizzate a:
 - a) orientare lo studente nelle scelte di studio e professionali;
 - b) migliorare per lo studente l'incidenza formativa dell'esperienza accademica;
 - c) assistere e orientare lo studente nei periodi di difficoltà e di disagio.

Art. 33 Docenti

1. I docenti devono garantire un congruo numero di ore dedicato al ricevimento degli studenti, distribuito in maniera omogenea e continuativa nel Corso dell'intero anno accademico.
2. Nell'attribuzione dei compiti didattici ai docenti il Consiglio Accademico assicura che gli stessi, nell'ambito del proprio impegno orario, assolvano primariamente i loro compiti nell'ambito dei Corsi di Diploma di Primo e di Secondo Livello.
3. Nell'ambito della programmazione didattica, per soddisfare particolari esigenze di carico didattico, l'organo di rappresentanza legale può attribuire allo stesso docente, con il suo consenso, supplenze o affidamenti, secondo modalità definite, con retribuzioni proporzionate all'impegno richiesto (corso, modulo, etc.) a carico delle risorse dell'Istituzione e di eventuali Enti finanziatori.
4. Il docente di un Corso cura la rilevazione oggettiva delle presenze degli studenti e annota gli argomenti delle lezioni.
5. Ciascun docente ha il dovere di seguire un certo numero di tesi, sulla base di un'equa ripartizione del carico didattico effettuata in sede di programmazione didattica.
6. I docenti in servizio presso altre Istituzioni che intendono svolgere attività didattica presso questa Accademia devono richiedere preventiva autorizzazione secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
7. I Regolamenti dei Corsi di studi possono prevedere, sentito il Consiglio Accademico, l'affidamento da parte dell'organo di rappresentanza legale ai cultori della materia, ai dottorandi di ricerca e agli assegnisti di ricerca di una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione e di ricerca.

Art. 34 Modalità di copertura degli insegnamenti

1. Gli insegnamenti sono coperti annualmente sulla base della programmazione didattico-formativa proposta dalle strutture didattiche e approvata dal Consiglio Accademico.
2. Un docente incardinato in un settore disciplinare è tenuto a coprire, di norma, l'insegnamento o gli insegnamenti del settore di riferimento.
3. Un docente incardinato in un settore disciplinare può essere chiamato dall'organo di rappresentanza legale a ricoprire un insegnamento in altro settore, previo consenso del docente stesso e previa certificazione delle competenze. Detto affidamento viene attribuito a professori che, con loro espresso consenso, assumono la responsabilità di un ulteriore insegnamento in aggiunta a quello di titolarità.
4. Anche a professori di ruolo di altra Accademia, che abbiano presentato specifica domanda, possono essere affidati insegnamenti con le modalità sopra indicate, purchè in possesso della preventiva autorizzazione secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia.
5. Le responsabilità didattiche conseguenti all'attribuzione di un insegnamento comprendono lezioni frontali, esercitazioni e attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l'insegnamento, cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali, e al ricevimento degli studenti. Il docente è tenuto a svolgere l'insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici di esso definiti dal Regolamento di corso.

Art. 35 Incentivazione dei Docenti

1. L'Istituzione disciplina con apposito regolamento l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori dell'Accademia, finanziando iniziative finalizzate al miglioramento qualitativo e all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica.
2. Si considerano rispondenti alle finalità di cui al presente comma anche le attività didattiche programmate in base ai Regolamenti didattici dei Corsi di studi di ogni livello e svolte in un ambito orario eccedente l'impegno didattico dovuto in base alle normative vigenti.

Vi rientrano in particolare:

- a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di corso;
- b) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti dell'Accademia per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio accademici per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
- c) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche (anche individuali) difficoltà di apprendimento;
- d) attività di incremento ed integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, Corsi di formazione, consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, etc.);
- e) Corsi di preparazione: agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, per la partecipazione ai concorsi pubblici e per la formazione permanente;
- f) Corsi per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti di Scuola superiore, organizzati sulla base di convenzioni con le Scuole secondarie superiori.

Art. 36 Incompatibilità

1. A decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento l'incarico di responsabile di una struttura didattica è incompatibile con altri incarichi di responsabile di altre strutture didattiche di pari livello. Le eccezioni che si rendessero necessarie per i Dipartimenti o le Scuole con esiguo numero di docenti verranno sottoposte all'approvazione del Direttore.
2. Altresì, sempre a decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento, gli incarichi di componente del Consiglio Accademico, di componente del nucleo di Valutazione sono incompatibili tra loro.

Art. 37 Studenti

1. Con l'iscrizione lo studente s'impegna a versare tasse, contributi e indennità previste per l'intero anno accademico, a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti dipendenti da non adeguata preparazione d'accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l'impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell'Accademia.

2. L'iscrizione ai corsi di diploma di primo e secondo livello e di specializzazione si può ottenere solo in qualità di studente. Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell'ambito di programmi di scambi internazionali, gli iscritti ai corsi di Formazione alla Ricerca Artistica, ai Master accademici e ai corsi di perfezionamento.
3. Gli studenti equiparati di cui al precedente comma due sono esclusi dall'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
4. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di diploma, di diploma specialistico e di corso di Formazione alla Ricerca artistica; né è ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di diploma di diverso livello.
5. Lo studente che ha ottenuto l'immatricolazione o l'iscrizione ad anni accademici successivi a quello d'immatricolazione, non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi e indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.
6. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente ed efficace come documento di riconoscimento all'interno dell'Accademia. Il libretto accademico personale non è invece valido come documento comprovante gli esami sostenuti.
7. Lo studente che non abbia ottenuto l'immatricolazione, o l'iscrizione ad anni accademici successivi, non può compiere alcun atto di carriera accademica. Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione o iscrizione sono nulli.

Art. 38 Studenti stranieri

1. L'Accademia applica le disposizioni generali sull'ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché le disposizioni applicative periodicamente emanate dal M.I.U.R.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Accademico:
 - a) determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al I anno di corso per ogni anno accademico e per ogni corso di studio,
 - b) approva, dietro proposta delle strutture didattiche, le modalità di svolgimento delle prove di accesso;
 - c) emana ogni altra disposizione diretta ad attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché a favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica
3. La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero è accolta alle seguenti condizioni:
 - a) che dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio risulti che il titolo di studio conseguito consente l'accesso, presso le Accademie del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello che lo studente ha scelto di frequentare in Accademia; ovvero, qualora tale corso non esista, ad un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest'ultimo caso allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere entro il I anno di iscrizione.
 - b) che il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalle disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell'ammissione agli studi accademici.

4. Apposita commissione di valutazione provvederà annualmente alla verifica di congruità dei titoli di studio stranieri proponendo, di fronte a piani di studio diversificati, gli eventuali debiti formativi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia.

Art. 39 Mobilità studentesca

1. Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Direttore dell'Accademia all'inizio di ogni anno accademico, purché l'istanza sia accompagnata, ove richiesto dall'Accademia di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell'Accademia ospitante ad accogliere la domanda.
2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento ad altra Accademia lo studente interrompe la carriera scolastica presso l'Accademia, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di trasferimento.
3. L'accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di tasse, contributi e indennità versate dallo studente.
4. Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e crediti formativi accademici acquisiti.
5. La domanda di trasferimento da altra Accademia, indirizzata al Direttore, deve pervenire all'Accademia entro il 31 ottobre di ogni anno accademico. Alla domanda di trasferimento di altra Accademia deve essere allegato il curriculum scolastico svolto, con relativi esami sostenuti e crediti formativi accademici acquisiti
6. Il Consiglio Accademico della competente struttura didattica delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l'Accademia di provenienza, con l'indicazione di eventuali crediti o debiti formativi.

Art. 40 Passaggi di corso

1. E' consentito allo studente il passaggio da un Corso di studi ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore dell'Accademia.
2. Al passaggio da un Corso di studi ad un altro del medesimo livello i crediti formativi accademici acquisiti vengono riconosciuti, ai fini del nuovo Corso di studi scelto, solo se in esso previsti, fermo restando l'obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti caratterizzanti per l'intera durata del nuovo indirizzo.
3. Gli studenti in possesso di requisiti di accesso che danno diritto all'ammissione diretta all'Accademia, possono chiedere il passaggio a qualunque altro Corso di studi. Per gli studenti ammessi previo superamento di prove di accesso, il Consiglio accademico definirà i meccanismi di passaggio da un Corso di studi ad un altro, nonché le eventuali prove di ammissione.

Art. 41 Riconoscimento degli studi pregressi

1. E' consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:
 - a) in possesso di titolo universitario;
 - b) in possesso di titoli accademici conseguiti all'estero;
 - c) in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.

2. L'eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:
 - a) presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti;
 - b) presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto;
 - c) presentazione della certificazione ufficiale dell'istituzione equipollente di provenienza.
3. Il riconoscimento può avvenire mediante:
 - a) la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell'Accademia, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
 - b) la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative, senza convalida dell'esame di profitto conseguito, con l'obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.
4. Esami e crediti formativi conseguiti in attività Socrates/Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente.

Art. 42 Sospensione e interruzione temporanea degli studi

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di specializzazione o di dottorato di ricerca.
2. Lo studente ha inoltre la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di ottemperanza ad obblighi militari, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a 4 mesi continuativi. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1. e 2., lo studente ha facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente, deve presentare domanda al Direttore dell'Accademia allegando:
 - a) curriculum accademico svolto;
 - b) versamento di tasse e contributi per ogni annualità di interruzione di studi
 - c) versamento di tasse, contributi e oneri dovuti per l'anno accademico in cui viene presentata la domanda.).

Art. 43 Rinuncia agli studi

1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso, previo versamento di tasse e contributi arretrati.
2. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito senza condizioni o clausole limitative.
3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.

Art. 44 Decadenza della qualifica di studente

1. Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi accademici per un numero di anni pari al doppio della durata ordinaria del corso incorre nella decadenza dalla qualifica di studente.
2. Decade dalla qualifica di studente anche lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia tuttavia superato esami di profitto per il medesimo numero di anni di cui al precedente comma.
3. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente.
4. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.
5. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.
6. La qualifica di studente iscritto all'Accademia cessa per:
 - a) conseguimento del titolo di studio;
 - b) trasferimento ad altra accademia;
 - c) rinuncia agli studi
 - d) decadenza

Art. 45 Comunicazione e pubblicità

1. L'Accademia, sentite le strutture didattiche interessate, adotta opportune modalità d'informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.
2. L'Accademia adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell'utenza reale e potenziale.
3. Le informazioni vengono fornite mediante:
 - a) comunicazioni scritte a cura degli uffici dell'Accademia;
 - b) comunicazioni a mezzo di pubblicazioni curate dal servizio Tutorato e orientamento;
 - c) comunicazioni mediante mezzi d'informazione di massa a cura dell'Accademia;
 - d) comunicazioni per via telematica a cura dell'Accademia.

Art. 46 – Modifiche e integrazioni

1. Il regolamento didattico è sottoposto a revisione almeno ogni tre anni e comunque ogni volta che sussistano necessità di adeguamento, in riferimento all'offerta didattica complessiva, agli aspetti organizzativi dei corsi, a nuove disposizioni regolamentari e legislative. Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento hanno effetto previa approvazione da parte del Ministero.
2. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo di Istituto.

Art. 47 Norme transitorie e finali

1. I regolamenti dei Corsi di studio assicurano la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici. Provvedono, ove opportuno, alla istituzione di appelli aggiuntivi per gli studenti fruitori del vecchio ordinamento.
2. L'istituzione, nell'ambito della programmazione didattica, procede ad una armonizzazione dei programmi didattici degli attuali corsi con quelli previsti nei nuovi corsi di studi.
3. I regolamenti dei corsi di studio definiscono i crediti corrispondenti alle attività formative previste dagli ordinamenti vigenti alla data di entrata in vigore dei nuovi, onde consentire l'eventuale opzione degli studenti per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Allo scopo, ove necessario, rettificano i crediti attribuiti alle attività formative previste dai nuovi ordinamenti tenendo conto della valenza (obbligatoria, caratterizzante, opzionale) e del peso (annuale, semestrale) che esse avevano nel precedente ordinamento. L'istituzione attribuisce agli insegnamenti non più previsti nell'ordinamento dei loro corsi di studi un numero complessivo di crediti non superiore a quelli attribuiti alle scelte libere degli studenti dal regolamento del corso di studi.
4. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai precedenti ordinamenti sono valutati in crediti secondo criteri analoghi a quelli di cui al precedente comma e riconosciuti per il conseguimento della Diploma Accademico di Primo o di Secondo Livello. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali, qualunque ne sia la durata.